

## PROCLAMI DEI NEOELETTI PODESTÀ

JAKOV JELINČIĆ

Historijski arhiv  
Pisino

CDU: 930.2(497.13Cittanova)«13/17»  
Saggio scientifico originale

Il podestà di Cittanova, che aveva anche il titolo di «Rettore», durava in carica dapprima 2 anni, poi 16 mesi.<sup>1</sup>

Non poteva abbandonare la città prima dello scadere del mandato, salvo in caso di grave malattia e con licenza delle autorità di Venezia; è necessario sottolineare che questa era una prescrizione generale, mentre il podestà di Cittanova, durante la sua carica, poteva assentarsi per tre mesi, a seguito dell'insalubrità dell'aria.<sup>2</sup>

Il podestà di Cittanova veniva pagato dal comune come avveniva per la maggior parte degli altri podestà istriani. Prestava giuramento al Consiglio dei Dieci.<sup>3</sup> Il comune, oltre all'obbligo di pagare il podestà, doveva occuparsi anche dei suoi bagagli sia all'arrivo in città che alla sua partenza per Venezia. A tale riguardo il podestà emanava dei decreti agli zuppani e pozzuppani.<sup>4</sup> Tutti i cittadini di Cittanova, su invito del «comandadore», dovevano presenziare all'arrivo del podestà in città per prestargli giuramento di fedeltà. Chi non lo fa-

<sup>1</sup> Aveva il titolo di «Nobil Homo» (N.H.), vedi *Fondo della Cancelleria di Cittanova* (nel prosieguo FCC), libro 174. Nel libro 173 per la prima volta incontriamo l'abbreviazione N.V. (Nobil Viro) (1781 e 1782), come pure nel libro 175 ed in quelli seguenti.

<sup>2</sup> *Ibidem*, lib. 237, foglio 32 r - 33 r, Delibera del Senato (Consiglio dei Pregadi). Stessa competenza aveva anche il podestà di Parenzo.

<sup>3</sup> È importante sottolineare che la nomina ed il giuramento del podestà avveniva 2-3 ed anche 6 mesi prima dell'assunzione della carica (alcune volte alcuni giorni prima).

<sup>4</sup> Vedi FCC, lib. 128, foglio 9 r, 13 XII 1715. I villaggi di Verteneglio e di Torre, sotto la giurisdizione del comune di Cittanova (ovvero del suo podestà), avevano i propri zuppani o pozzuppani. Lo zuppano veniva eletto dai «Vicini» e rimaneva in carica un anno. A Verteneglio l'elezione dello zuppano avveniva all'inizio di maggio, mentre a Torre durante le festività di S. Martino (11 novembre) e per un certo periodo il 1° novembre durante la festa d'Ognissanti. Lo zuppano eleggeva il pozzuppano ed assieme prestavano giuramento al podestà. Lo zuppano e il pozzuppano fungevano da tramite fra il governo veneto di Cittanova ed il luogo (villaggio) in cui risiedevano. Era competenza dello zuppano informare la cancelleria podestarile dei litigi, risse, ferimenti, polemiche, incendi, ecc., che avvenivano nel proprio villaggio e nei dintorni. Simili erano le competenze del pozzuppano che le eseguiva in nome del suo superiore.

ceva, veniva considerato nemico di Venezia.<sup>5</sup> Nell'esercitare il suo potere, il podestà doveva attenersi alle norme dello Statuto e del diritto consuetudinario delle «Vicinie».<sup>6</sup>

Il podestà non poteva avere legami di parentela nel Friuli, non doveva avere o fare amicizie, non poteva ospitare o essere ospitato.<sup>7</sup> Non poteva obbligare i sudditi a portargli legna.<sup>8</sup> Non aveva il diritto di disporre del denaro della cassa del comune.<sup>9</sup> Non poteva venire eletto a nessun'altra carica.<sup>10</sup> Non doveva appropriarsi del denaro che i condannati pagavano per le cause civili; questo denaro era destinato alla camera fiscale, se non era assegnato al comune grazie a privilegio.<sup>11</sup> Se il denaro veniva usato per altri scopi, il podestà doveva restituire il doppio della somma spesa, e veniva condannato all'esilio per un periodo di 10 anni da parte del Consiglio Maggiore.<sup>12</sup>

Nessun podestà, una volta ritornato a Venezia, poteva venire rieletto, previa presentazione di un certificato del successore o del successore del cancelliere, ovvero dell'incaricato dello stesso ufficio, che confermasse sotto giuramento che durante il suo incarico, era stato istituito regolarmente il registro delle pene pecuniarie (*Raspe*).<sup>13</sup>

Se qualche comune regalava al suo podestà il denaro derivante dalle pene pecuniarie, esso perdeva il diritto su questi mezzi che venivano destinati perpetuamente a Venezia.<sup>14</sup>

Se il podestà aveva esiliato qualcuno per debiti o per altre cause civili, veniva condannato ad un'ammenda di 100 ducati (per volta) e la sentenza veniva annullata.<sup>15</sup>

Simile sorte spettava alla sentenza emessa dal podestà, con la quale aveva condannato qualche suddito a pena pecuniaria in causa criminale, nel caso non si fosse attenuto ai suoi proclami, quando questi non fossero stati conformi alle leggi pubbliche ed ai proclami che fossero stati dichiarati inutili a migliorare il governo dei sudditi. Anche in questo caso la multa era di 100 ducati.<sup>16</sup>

<sup>5</sup> Vedi lo *Statuto*, libro 1, capo 15: «... ziascheduno zittadin uisin, e abitador de Zidanova, e per lo simile zascadun sudito...» (*Statuti municipali di Cittanova nell'Istria*, Trieste 1851, p. 12).

<sup>6</sup> Vedi nota 4.

<sup>7</sup> Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria, vol. III, p. 10. Sfogliando i registri parrocchiali di Cittanova possiamo constatare che tali divieti non venivano rispettati in quanto accadeva spesso che il podestà faceva da santolo al figlio di qualche nobile e viceversa.

<sup>8</sup> Vedi *FCC*, lib. 237, foglio 48 e 49, Delibera di O. Contarini, 22.VI.1503.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Ibidem*, foglio 57, Delibera del 16.XII.1701.

<sup>11</sup> *Ibidem*, Foglio 94, Terminazione Pasqualigo, 5.I.1613, articolo 1.

<sup>12</sup> *Ibidem*, foglio 95, art. 2 e 3.

<sup>13</sup> *Ibidem*, art. 7.

<sup>14</sup> *Ibidem*, art. 8.

<sup>15</sup> *Ibidem*, foglio 96 r, Terminazione Loredan, art. 1.

<sup>16</sup> *Ibidem*, art. 2.

Il podestà non poteva decidere su Dazi o rendite previo consenso del Podestà e Capitano di Capodistria e del Senato veneto.<sup>17</sup>

Egli svolgeva la funzione amministrativa e giuridica.

In questo saggio riportiamo l'esempio di un proclama emesso dal podestà, all'atto dell'assunzione dell'incarico a Cittanova.

Molto di frequente, il Proclama si trova all'inizio del Quaderno (Registro) compilato durante la reggenza di ogni singolo podestà, il che è comprensibile se si tiene conto dell'importanza attribuita a tali proclami. I titoli di questo «quaderno» sono i più svariati; ne riportiamo soltanto alcuni: Proclami e Registro di Lettere,<sup>18</sup> Proclami,<sup>19</sup> Proclami, Registro di ducalli, Lettere e Spazzi,<sup>20</sup> Proclami e Mandati,<sup>21</sup> Proclami, Suffragi, Mandati e Ducali,<sup>22</sup> Libro Registri Ducali e Proclami Regimento,<sup>23</sup> Proclami, Registro Ducali e Lettere,<sup>24</sup> Libro Registro Ducali e Proclami Regimento N.H.,<sup>25</sup> Libro Registro Proclami, Terminazioni, Decreti e Ducali Reggimento N.H. ...,<sup>26</sup> Proclami, Terminazioni, Ducali e Registro Lettere de' Magistrati,<sup>27</sup> ecc.

Simile varietà si può riscontrare anche nelle materie, oltre che nella cancelleria del podestà di Cittanova. Il contenuto è sempre il medesimo: proclami del podestà, lettere del podestà e Capitano di Capodistria, Decreti del Senato, del Consiglio dei Dieci, del Doge, ecc. Il cancelliere attribuiva il titolo, sulla base di una sua valutazione ed a seconda del caso se voleva specificare il contenuto dell'oggetto, ovvero se intendeva darne soltanto indicazione generale.

All'inizio del quaderno quasi sempre si trova il verbale della consegna della carica (il nuovo podestà consegnava al suo successore la ducale relativa alla sua elezione ed a quella del suo cancelliere e del suo aiutante),<sup>28</sup> seguono quindi le disposizioni del proclama del nuovo podestà, contenute nello Statuto ed in altre decisioni emanate dal Doge, dal Senato veneto e dal Consiglio del comune che trovano in tal modo nuova conferma nel documento del podestà.<sup>29</sup>

<sup>17</sup> *Ibidem*, lib. 237, foglio 110, decreto del doge Francesco Loredan, 18.VII.1754.

<sup>18</sup> *Ibidem*, lib. 139, foglio 531; li. 145, foglio 229.

<sup>19</sup> *Ibidem*, lib. 140, foglio 1.

<sup>20</sup> *Ibidem*, lib. 156, foglio 1.

<sup>21</sup> *Ibidem*, lib. 166, foglio 1.

<sup>22</sup> *Ibidem*, lib. 161, foglio 420.

<sup>23</sup> *Ibidem*, lib. 165, foglio 1.

<sup>24</sup> *Ibidem*, lib. 170, foglio 1.

<sup>25</sup> *Ibidem*, lib. 171, foglio 1.

<sup>26</sup> *Ibidem*, lib. 172, foglio 1, lib. 180, foglio 1.

<sup>27</sup> *Ibidem*, lib. 175, foglio 1.

<sup>28</sup> Il nome e cognome dell'aiutante del podestà («cavallier pretoreo o cavallier del Reggimento») veniva menzionato, in modo particolare, nei primi decenni del XVIII secolo, più tardi veniva omissa.

<sup>29</sup> Tali disposizioni raramente si trovano nello statuto.

Di solito, il proclama conteneva 20-30 punti (articoli), ed era sottoscritto dal podestà:

1. Bestemmie;
2. Santificar le feste;
3. Giuochi;
4. Armi;
5. Sette, sfide e duelli;
6. Obblighi dei zuppani (Zuppano);<sup>30</sup>
7. Banditi e malviventi;
8. Obblighi dei Zuppani e Chirurghi;
9. Ministri;
10. Pegni;
11. Proclami;
12. Ministri circa Lettere;
13. Divieto ai ministri;
14. Bottegari, pesi e misure;
15. Pistori;
16. Beccari;
17. Estrazioni per terre aliene;
18. Estrazioni;
19. Porcini e Sommari - Sanità;
20. Pescatori;
21. Carichi di legne;
22. Debito de Zuppani e Gastaldi;<sup>31</sup>
23. Pesce salato;
24. Furti;
25. Compratori di robbe rubate.

L'ordine qui riportato non era obbligatorio, e lo si può constatare dal materiale archivistico; comunque in ogni disposizione del podestà veniva inclusa tutta la materia giuridico-amministrativa.

A trascrizione conclusa del proclama si comunicava che esso era stato emesso alla presenza di molta gente, nel solito luogo e con il procedimento tradizionale.<sup>32</sup>

Qui pubblichiamo, a titolo di esempio, un proclama emesso dal podestà di Cittanova Gabriele Zorzi.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Vedi nota 4 sulle competenze dello zuppano.

<sup>31</sup> I Gastaldi erano rappresentanti delle confraternite.

<sup>32</sup> Come tutte le decisioni importanti, anche questa, veniva letta di domenica o nelle festività, davanti alla chiesa, dopo la messa solenne. Vedi *FCC*, lib. 257, foglio 5.

<sup>33</sup> Il podestà Gabriele Zorzi 2 X 1775 - 1 III 1777.

- (fol. 1 r) Stando principalmente la felicità de' Sudditi, ed insieme la base più soda del Governo nell'osservanza puntuale delle Leggi, l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Gabriel Zorzi per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. Podestà di Cittanova, e suo Distretto nell'intraprendere l'incombenza di questa reggenza, ordina, e comanda espressamente l'esecuzione de' seguenti ordini, conosciuti per esperienza anco da suoi Precessori atti a stabilire la quiete de' Sudditi, ed il buon governo di questa Città, impegnando tutto il vigore della sua autorità egualmente a punire e all'innobedienti, ed a proteggere
- (fol. 1 v) i buoni.
- I.  
*Bestemie* Che niuno di che grado, e condizione esser si voglia ardisca bestemmiare il Santissimo Nome di Dio, della gloriosa sempre Vergine Maria, e de' suoi Santi, né proferir parole indecenti in loro sprezzo in qualsivoglia forma, sotto le più rigorose pene di Bando, Prigione e Galera riguardando ecc., ed in tutto giusto le Parti<sup>34</sup> dell'Eccelso Consiglio de Dieci in tal materia disponenti.
- II.  
*Santificar le feste* Che ogn'uno debba vivere secondo i riti di Santa Madre Chiesa, santificando le feste comandate, n'aprir le Botteghe nei giorni festivi, dovendo tutti portar il dovuto rispetto a Luoghi Sacri, ed a Persone Religiose, né causar scandali, o perturbazioni sotto le pene suddette.
- III.  
*Giuochi* Resta pure proibito i giuochi d'azzardo di Carte, Dadi, ed altri simili vietati, né tener si possa Ridotti in qualunque Luogo, sotto tutte quelle pene che vengono dalle Leggi cominate; Intendendo l'Eccellenza Sua, che restino proibiti, e levati i Lotti, ed il metter a sorte robbe, da quali nascono inganni, fraudi, e detrimenti delle sostanze de Sudditi, in pena della perdita d'esse robbe, metà che sarà data al denunciante, e l'altra metà ad arbitrio, e d'esser sottoposti ancora a pene corporali.
- IV.  
*Armi* Sia espressamente proibito a chi si sia il portar armi proibite dalle Leggi sotto tutte le pene, che dalle medesime Leggi vengono cominate.
- V.  
*Sette, sfide e duelli* Parimenti si proibisce li congressi, e radunanze di gente oziosa, e vagabonda, le sette, e conventicole tanto con armi quanto senza, camminando armati per questa Città in pena giusto le Leggi; Vietando pure le Disfide, e Duelli, l'attaccar questioni, e risse
- (fol. 2 r) in pena come sopra.

<sup>34</sup> Parti = decisione.

VI.  
*Obblighi  
dei  
Zuppani*

Siano tenuti li Comuni d' eseguire li Decreti dell' Eccellentissimo Consiglio de Dieci per quelli, che venissero a commetter delitti in questa Giurisdizione, dovendo nei casi gravi dar campana a martello, al suono della quale ogn'uno debba accorrere con armi per ritenere i Delinquenti, inseguendo li Banditi, che in isprezzo delle loro sentenze praticassero nei luoghi a loro proibiti, non potendo chi si sia, benché parenti riceverli, ed accompagnarli, sotto le pene tutte stabilite dalli Decreti stessi; inseguendo pure con tutta diligenza li Rei, che commettessero Omicidi, Incendi, Furti, ed altri casi atroci, e conducendoli nelle Prigioni conseguiranno le Taglie, e benefici promessi dalle Leggi, e mancando alcuno, e massime li Zuppani, d'osservare, ed eseguire quanto di sopra, saranno castigati severamente, dovendo subito li Zuppani portar le Denoncie contro quelli che avessero trasgredito il presente ordine in alcuna parte, per esser punito come parerà alla Giustizia.

VII.  
*Banditi  
e Malvi-  
venti*

Quelli che venissero assaliti da Banditi, o Malviventi debbano subito darne parte alli Zuppani nelle loro Ville, quali siano incaricati d' eseguire il loro fermo come sopra, ed inquerir se praticano nella Villa gente di simil sorta per portarne le relazioni alla Giustizia; in pena giusto alli Decreti dell' Eccelso suddetto.

VIII.

Siano parimenti tenuti li Zuppani delle Ville, nelli casi gravi, portar le relazioni alla Giustizia di tutti quei delitti, che succedono nelle loro Ville; così pure

(fol. 2 v)

restano incaricati li Barbieri, Chirurghi, ed altre Persone, che medicassero qualche ferito di riferire alla Cancelleria Nostra in caso di pericolo immediatamente, e nei lievi nel termine di giorni tre, dovendo dichiarare distintamente la qualità delle ferite, ed il pericolo in cui si ritrovasse il ferito con giuramento, sotto pena così a Zuppani, come a Chirurghi, ed altri, che mancassero al loro dovere di L. 200 per cadauno, e cadauna volta, la qual sarà data all' Accusatore, che volendo sarà tenuto le pene suddette denunciare chiunque facessero loro tentativi, o violenza, acciò dassero relazioni diverse dalla verità.

IX.  
*Ministri*

Che non vi sia alcuno di tanto ardire, che con parole e fatti fosse per usar violenza, o impedire in qualunque altra guisa li Ministri a praticar esecuzioni così civili, come criminali, in pena di pagar del proprio tutto quello, che dovesse il debitore, e di Prigione, Galera, ac etiam della Vita giusto le Leggi, dovendo esser sottoposti alle pene, che parerà alla Giustizia li Ministri medesimi quando mancassero all' adempimento del loro dovere, e facessero estorsioni.

X.  
*Pegni*

Sieno tenuti li Ministri portar subito in Cancelleria li pegni, che leveranno, restando incaricati li Zuppani come sopra, e Pozuppi in

- mani di quali degli Officiali venissero consegnati pegni di farli la cauzione, facendoli sicuramente capitare all'Offizio, in pena agli Officiali di privazion del loro carico, e d'esser posto in Berlino, ed alli Zuppani e Pozuppi di L 100 per ogni volta.
- (fol. 3 r)
- XI. *Proclamati* Quelli, che saranno citati criminalmente, e pubblicamente proclamati, e che saranno in contumacia della Giustizia, dovranno star ritirati nelli Luoghi dalle Leggi prescritti, sotto quelle pene, che dalle Leggi medesime sono stabilite.
- XII. *Ministri circa Lettere* Che li Ministri non debbano prestar obbedienza alle Lettere di Magistrati di Venezia, o d'altro Regimento, se non saranno prima presentate in questa Cancellaria Pretoria, con nota della presentazione sopra d'esse, in pena di L 25, ed altro ad arbitrio.
- XIII. *Divieto a Ministri* Non vi sia alcuno di che grado o condizion esser si voglia, e specialmente il Commandador, che ardisca bollar lettere, né mandati, che capitano, eccettuato il Cancellier Nostro, come prescrisse ne' suoi Capitoli l'Eccellentissimo Senato, in pena come nei medesimi.
- XIII. *Bottegari, Pesi e Misure* Che gli Artisti, Osti, Bottegari, Beccari, Pescatori, Mercanti, ed altri Venditori di qualunque sorte, non possano, né debbano vender alcuna cosa, se non con misure, pesi, stadiere giuste, bolate, di buona qualità, a prezzi stabiliti, in pena di prigion, corda, galera, ed altre ecc.
- XV. *Pistori* Che tutti li Pistori, Forneri, ed altri di questa Città, che voranno far pane, e quello vender, tanto in questa Città, che nel territorio, debbano quello vender bolato, ben cotto, e di giusto peso, conforme il calamier, in pena a contrafacenti di L 25, ed altro ad arbitrio della Giustizia, oltre altre pene maggiori secondo la qualità de' fatti.
- (fol. 3 v)
- XVI. *Beccari* Che nessuno possa ammazzar, né vender alcuna sorta d'animali, se non saranno stati prima veduti; e licenziati dalli Giustizieri di Comun, e dalli Giudici, in pena di Prigion, Corda, e Galera, dovendo anco in ciò esser eseguito quanto fosse occorrente in materia di Sanità.
- XVII. *Estrazioni per terre aliene* Che non possi alcuno condur, o far condur in terra aliena alcuna sorte di biade, vini, ed altre cose commestibili, ed altre mercanzie di qual si voglia sorte, senza la debita bolletta, oltre la licenza in iscritto di questa Carica, sotto le pene dalle Leggi stabilite.
- XVIII. *Estrazioni* Che non vi sia alcuno di che grado o condizione esser si voglia, tanto abitante in questa Città, che nella Giurisdizione, che ardisca estrarer Biade di qualunque genere, o altra cosa, che servir possa ad uso di questi popoli, per tradur fuori della Giurisdizione, senza espressa licenza in iscritto da Sua Eccellenza; Ciò facendo per man-

tener al possibile l'abbondanza, in pena a trasgressori di L 25 per cadauna volta, perdita della robba, barche, carri, cavalli, somari, ed altre ad arbitrio, della qual pena sarà dato un terzo al accusatore, che volendo sarà tenuto secreto, ed il resto applicato giusto le Leggi.

XIX.  
*Porcini, e  
Sommarì*

(fol. 4 r)

*Sanità*

E perché devesi aver riguardo alla comun salute, resta espressamente vietato l'uso di lasciar andar vagando per questa Città animali Porcini, e Sommarì siano di qualunque persona esser si voglia in pena di L 5, di esser applicata al Santissimo Sacramento, restando pure espressamente proibito alle Donne, ed altri che portano immondizie alla riva del Mare di non gettarle sopra le Rive, ma debbano quelle gettar nell'acqua, in pena di L 5 cadauna volta, ed in caso d'innobedienza, accusate, che saranno, le sarà detta pena irremissibilmente levata, ed applicata come sopra al Santissimo Sacramento, restando pure proibito a qualunque persona, e particolarmente a Pescatori gettar, o far gettar in Porto di questa Città, e sue Rive, Granzi, ed altre qualità di pesce considerato inutile, ma quello debbano portar in lontananza di mezzo miglio almeno in Mare, o sepelir in due piedi di terra, onde quelli putrefatti non possano con loro pestifero odore offendere la comun salute, e ciò in pena di L 25, la metà della quale sarà dell'Accusatore, che volendo sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio ecc., nella quale pena incorreranno similmente quelli, che ardiscono tener mandre in questa Città, il che è contro li Pubblici Decreti, tante volte publicati.

XX.  
*Pescatori*

(fol. 4 v)

Che tutti li Pescatori di questa Città, e Forestieri, niuno eccettuato, non possano vender pesce di sorte alcuna, né in poca, né in molta quantità, in alcun luogo, se prima non capiteranno in questa Città, e dopo servita la Publica

Rappresentanza, e suoi Curiali, debbano poi coll'avanzo portarsi sopra la pietra, che esiste in faccia al Pubblico Palazzo, ed ivi fermarsi per due ore continue, dove ogn'uno a piacere possa provvedersi di quello le occorresse, in pena di L 10 per cadauna volta, che contrafacessero, dovendo però il pesce medesimo esser venduto alli prezzi stabiliti.

XXI.  
*Carichi  
di Legne*

Che tutti quelli, che capiteranno con le loro Barche, e Navigli nei Porti di questa Giurisdizione non possano caricar Legne, se prima non avranno ottenuta la licenza sottoscritta dall'Offizio Nostro, in pena di L 50 per cadauno, e cadauna volta, oltre la perdita della robba, e d'esser processato criminalmente.

XXII.  
*Debito de  
Zuppani e  
Gastaldi*

Che nessun Zuppano delle Ville soggette a questa Giurisdizione, Gastaldo, o altra persona, che con qualsivoglia titolo si chiamasse, non possa radunar le loro Vicinie, Confraterne, e Capitolo per far Consiglio, e proponer parti senza espressa licenza da Sua Eccellen-

za sottoscritta giusto la Parte 1482 22 Settembre per ovviare quegli'inconvenienti, che possono insorgere, sotto pena ad essi Zuppano, ed altri Capi di simili adunanze di Prigion, Corda, Bando, ed altre pecuniarie contenute in detta parte, e di nullità di quanto in contravvenzione venisse proposto, e terminato, dovendo innanzi ogni convocazione venir a chiedere la permissione, con la specifica espressione

(fol. 5 r) di quello volessero trattare.

*XXIII.*  
*Pesce salato*  
Dovranno infine tutti li Mercanti, Pescatori, ed altri, che salar volessero Pesce soggetto al Dazio, e Bolette, pontualmente eseguire quanto in tal materia restò ordinato, e sotto tutte le pene in più proclami contenute.

*XXIV.*  
*Furti*  
E perché frequenti si sentono li latrocini, fa perciò l'Eccellenza Sua intendere, e sapere, che non vi sia alcuno, che ardisca, né di giorno, né di notte derubar cosa alcuna, né in poca né in molta quantità sì in questa Città, che fuori, ed in specialità Uve, Frutti, Olive, e Biade di qualunque sorte, mentre con particolar studio si verserà per scoprire tale dannato delinquente, ed ispo facto, che scoperti saranno incorreranno nella pena di L 25 per cadauno, e cadauna volta, la qual pena sarà applicata metà all'accusatore, che volendo sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio ecc., oltre esser processato criminalmente.

*XXV.*  
*Compratori di robbe rubate*  
Sotto le stesse pene pur caderanno quelli i quali spalleggiano, e comprano effetti derubati da persone, che, come è notorio, non possiedono stabili, perciò si fa noto, che contro questi si procederà con sommo rigore, e che oltre la pena delle L 25, la perdita della robba malamente comprata si divenerà a rigorosa formazione di processo, onde estirpar simil sorta di gente, che da fomento al vizio con danno dell'universale; la quale pena di L 25 sarà immediatamente tutta intiera

(fol. 5 v) data all'accusatore, che sarà tenuto secreto.

Sarà il presente pubblicato in questa Città in giorno festivo, con le formalità solite, onde non possa esser da alcuno finta ignoranza sic mandans ecc.

Gabriel Zorzi Podestà

Adi 8 Ottobre 1775 Domenica

(Furono pubblicati i soprascritti Capitoli all'ora solita sotto la pubblica Loggia con le formalità consuete per Padovan Comandador molti presenti ecc., ed in particolar Nicolò Virginella q. Nicolò e Giacomo Minuo q. Zuanne di questa Città).

**Conclusione**

Confrontando le disposizioni pubblicate in questo saggio con quelle contenute nello Statuto di Cittanova, possiamo constatare trattarsi di materia non contenuta nello Statuto; sarebbe conveniente raccogliere tutti i proclami e pubblicarli eventualmente seguendo l'ordine di un solo proclama ed omettendo tutte quelle parti degli altri, in esso già contenute; sarebbe un lavoro onerosissimo, ma certamente vantaggioso agli studi.